

R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta

S.p.A. -

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 LUGLIO
2016

INDICE

1. DEFINIZIONI	2
2. PREMESSA	3
3. LA SOCIETÀ	3
4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
4.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	4
4.2 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	6
4.3 LE SANZIONI	7
4.4 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	8
5. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
5.1 FINALITÀ E DESTINATARI DEL MODELLO.....	10
5.2 STRUTTURA DEL MODELLO	11
5.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	12
5.3.1 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....	14
5.3.2 ANALISI DEI PRESIDI DI CONTROLLO	15
5.3.3 GAP ANALYSIS.....	19
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	19
6.1 IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
6.2 NOMINA	19
6.3 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
6.4 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
6.5 REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	23
6.6 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV	24
6.7 RAPPORTI TRA L'ODV ED IL COLLEGIO SINDACALE	24
6.8 DURATA E REVOCA	24
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
7.1 SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO	26
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	26
8.1 COMUNICAZIONE DEL MODELLO	26
8.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	27
8.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER.....	27
9. SISTEMA DISCIPLINARE	28
9.1 CONDOTTE RILEVANTI.....	28
9.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	29
9.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI)	30
9.4 SANZIONI APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI "TERZI DESTINATARI"	31
9.5 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA	32
ALLEGATO 1 I REATI PRESUPPOSTO E L'EVOLUZIONE NORMATIVA	37

1. DEFINIZIONI

R.A.V. o Società	Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.
SITMB	Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A., società che controlla R.A.V.
Autostrade per l'Italia o ASPI	Autostrade per l'Italia S.p.A., società che controlla SITMB
Atlantia	Atlantia S.p.A., società che controlla ASPI
P.A.	Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio
Decreto o D.Lgs. n. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto decreto
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo Atlantia adottato da R.A.V., che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali
Reati	Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
Aree a rischio	Aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza del Modello e a curarne il relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
Organi Societari	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di R.A.V.
Soggetti Apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto, <i>persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.</i> In R.A.V., stante l'attuale assetto organizzativo, sono: i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore Generale (se nominato) e i Sindaci
Soggetti subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto <i>persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)</i> (ovvero Soggetti Apicali). In R.A.V., stante l'attuale assetto organizzativo, sono Dirigenti e Dipendenti
Organo di Controllo	Collegio Sindacale di R.A.V.
Terzi destinatari	Coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

Protocolli	Complesso delle norme aziendali, quali procedure, norme operative, manuali, modulistica e comunicati al personale
Ethic Officer	Organismo unico per il Gruppo Atlantia, che ha il compito di (i) vigilare sull'osservanza del Codice Etico, anche attraverso lo svolgimento di verifiche e diffonderne la conoscenza; (ii) proporre l'emanazione di linee guida e di procedure operative per ridurre il rischio di violazione del Codice Etico; (iii) proporre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 di Atlantia gli aggiornamenti del Codice Etico.
Direzione Centrale Risorse	Direzione Centrale Risorse di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione Internal Audit di Gruppo	Direzione Internal Audit di Gruppo di Atlantia

2. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, in attuazione dell'art. 11 della legge 300/2000, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

R.A.V. – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ritiene che, in virtù dell'attività svolta, sia esposta al rischio di commissione di uno o più degli illeciti riportati precedentemente. Di conseguenza, R.A.V. ha deciso di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Ai fini di una migliore comprensione dei contenuti del presente Modello, è significativo premettere che la società R.A.V. dispone di un numero limitato di dipendenti che operano presso la sede di Roma, mentre la parte prevalente opera presso la sede principale di località Les Illes - Saint Pierre (AO).

3. LA SOCIETÀ

La Società R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. – è stata costituita nel 1983, con lo scopo di progettare, realizzare e gestire il raccordo autostradale fra la città di Aosta ed il Traforo del Monte Bianco.

La Società è diventata operativa a tutti gli effetti nel 1988 in virtù dell'affidamento in concessione dell'opera da parte dell'ANAS, mediante specifica convenzione stipulata l'11 novembre 1987 e resa esecutiva con Decreto Interministeriale del 23 marzo 1988.

Nel 1999 la Concessione è stata rinnovata con la stipula di una nuova convenzione, resa esecutiva con la registrazione della Corte dei Conti nel febbraio 2000.

Dal 24 novembre 2010 è divenuta altresì operativa ed approvata *ex lege* la nuova Convenzione unica sottoscritta con ANAS il 29 dicembre 2009.

Il collegamento della rete autostradale italiana da Aosta al Traforo del Monte Bianco, realizzato dalla R.A.V., è un esempio di avanzatissima ingegneria autostradale di montagna, in grado di coniugare le più moderne soluzioni tecniche con un profondo rispetto per il territorio e l'ambiente e a far fronte al naturale fisiologico incremento dei volumi di traffico, senza peraltro arrecare danno ai numerosi centri abitati e agli insediamenti turistici dell'Alta Valle, liberandoli dal traffico, soprattutto da quello pesante.

Nel complesso, il raccordo autostradale riveste caratteristiche di eccezionalità non solo per l'aspetto dimensionale delle infrastrutture, ma anche per il suo inserimento ambientale.

L'impegno della Società è stato ed è tuttora rivolto anche verso il perseguimento di elevati standard di sicurezza – mediante il ricorso alle più avanzate tecnologie – e verso il miglioramento della qualità dei servizi all'utenza, in termini di assistenza, di fluidità del traffico, di informazione e di *comfort*.

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

4.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "**Decreto**"), che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- la "*Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995*" sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la "*Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997*" sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la "*Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*" sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate "Enti") per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio delle stesse, da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “*soggetti in posizione apicale*”);

- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “*soggetti subordinati*”).

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

L’Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Decreto. mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Ai sensi dell’art. 23 del Decreto 231/2001, l’Ente risponde anche nel caso in cui chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’Ente, e nell’interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all’Ente stesso.

La responsabilità dell’Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di reati (c.d. reati presupposto) richiamate espressamente nel Decreto:

- i) reati in danno della Pubblica Amministrazione (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle altre Comunità europee o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione), artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001;
- iii) delitti di criminalità organizzata, art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- iv) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001;
- v) delitti contro l’industria ed il commercio, art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001;
- vi) reati societari, art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- vii) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001;
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001;
- ix) delitti contro la personalità individuale, art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- x) reati di abuso di mercato, art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001;

- xi) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- xii) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- xiv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- xv) reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- xvi) reati ambientali, art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che possano potenzialmente riguardare Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "R.A.V.") gli illeciti riportati sub i), ii), iii), vi), x), xi), xii), xiii), xiv), xvi), xvii).

In merito ai delitti di criminalità organizzata, si rinvia a quanto previsto dai principi generali di comportamento e dai presidi di controllo menzionati nelle seguenti Parti Speciali del Modello: A) Reati in danno della Pubblica Amministrazione; B) Reati societari e corruzione tra privati; E) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; G) Reati ambientali.

Nondimeno, si ritiene che il complesso dei presidi – organizzativi e procedurali – adottati dalla Società ai fini della prevenzione degli illeciti suddetti o, più in generale, per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia idoneo ad eliminare o minimizzare il rischio di commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

L'evoluzione normativa e l'elenco dei reati presupposto previsti dal Decreto sono riportati nell'Allegato 1 alla presente Parte Generale.

4.2 I reati commessi all'estero

L'Ente risponde anche dei reati tentati o consumati commessi all'estero.

In particolare, in base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati consumati all'estero, secondo i seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (art. 5, comma 1, del Decreto);
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;

- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli artt. 7 (Reati commessi all'estero), 8 (Delitto politico commesso all'estero), 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) e 10 (Delitto comune dello straniero all'estero) del codice penale.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto per i reati commessi all'estero sussiste purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

4.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti contemplati dall'art. 9 del Decreto sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso
 - i. da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - ii. da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario, per un periodo di uguale durata a quello della misura interdittiva, se l'Ente svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità, la cui interruzione potrebbe provocare grave pregiudizio alla collettività o se l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, ex art. 10 del Decreto, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile di una singola fra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

4.4 L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente - prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso, invece, di reati commessi dai soggetti subordinati - soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza - l'art. 7 del Decreto prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. Per R.A.V. il riferimento è individuato nelle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (le "Linee Guida") predisposte da Confindustria.

5. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

5.1 Finalità e destinatari del Modello

Il Modello può essere definito come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e responsabilità, funzionale alla attuazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività a rischio con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- rafforzare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla eliminazione o riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, anche nella forma del tentativo, connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla eliminazione o riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di R.A.V. nelle "aree a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito punito, non solo nei confronti del suo autore ma anche nei confronti dell'azienda, con sanzioni penali ed amministrative;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di R.A.V. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che R.A.V. non tollera comportamenti illeciti e contrasta ogni pratica corruttiva, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare le violazioni del Modello con la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

La finalità preventiva del Modello si esplica nei confronti di tutti i Destinatari dello stesso. Si considerano, **Destinatari** del presente Modello e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza nell'ambito delle specifiche competenze::

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti ed adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'espletamento della funzione di controllo e verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- il Direttore Generale (se nominato);

- i Dirigenti;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

Stante la specifica articolazione organizzativa adottata dalla Società, sono considerati “Soggetti Apicali” i consiglieri di Amministrazione, il Direttore Generale (se nominato) ed i Sindaci.

Sono invece considerati “Soggetti Subordinati” i Dirigenti ed i Dipendenti.

5.2 Struttura del Modello

Il Modello è costituito dalla presente Parte Generale, dalle Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato, relativamente alle quali si è ravvisata la sussistenza di rischi per la Società e dal Codice Etico.

Alla data di approvazione del presente Modello, le Parti Speciali sono le seguenti:

- la Parte Speciale “A”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- la Parte Speciale “B”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-ter del Decreto, cioè i reati societari e di corruzione tra privati;
- la Parte Speciale “C”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-sexies del Decreto, cioè i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- la Parte Speciale “D”, relativa alle tipologie specifiche di delitti previsti dall’art. 25-septies di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la Parte Speciale “E”, relativa alle tipologie specifiche di reati previste dalla Legge 231/2007 e dall’art. 25-octies del Decreto, cioè i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- la Parte Speciale “F”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 24-bis del Decreto e dalla Legge 48/2008, cioè i reati informatici;
- la Parte Speciale “G”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-undecies del Decreto, cioè i reati ambientali;
- la Parte Speciale “H”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-novies del Decreto, cioè i delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

Per tutti gli altri illeciti che, in base all’analisi delle attività svolte, si ritiene non possano potenzialmente riguardare la Società, opera, in ogni caso, il complesso dei presidi di controllo, organizzativi e procedurali adottati ed illustrati dal presente Modello.

La responsabilità di vigilare sulla divulgazione, diffusione ed osservanza del Codice Etico è stata affidata all'Ethic Officer, Organismo unico per il Gruppo Atlantia.

È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle **Linee Guida di Confindustria**.

5.3 Aggiornamento del Modello

Per favorire la *compliance* delle diverse attività aziendali alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e, contemporaneamente, garantire un efficace controllo del rischio di commissione di reati presupposto, è previsto un procedimento di aggiornamento del Modello al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- innovazioni legislative o giurisprudenziali della disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- significative modifiche della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- significative violazioni del Modello, risultati del *risk assessment*, verifiche sull'efficacia del Modello, *best practices* di settore.

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di R.A.V. ed il compito di attuarlo è affidato all'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri di amministrazione ad esso conferiti.

Il Modello non è uno strumento statico di definizione di protocolli di prevenzione, ma è un apparato dinamico che permette la definizione di un sistema di controllo interno adeguato alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

L'attuazione del Modello si esplica attraverso il continuo aggiornamento e l'implementazione nel tempo dei protocolli di prevenzione a seguito dell'evoluzione della struttura organizzativa, del mutato contesto normativo di riferimento o dei risultati dell'attività di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'aggiornamento del Modello sulla base delle proposte elaborate dalle strutture aziendali competenti o dall'Organismo di Vigilanza.

In sede di prima implementazione, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse della Società.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei delitti contro la personalità individuale, dei reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia e dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In ragione delle integrazioni apportate al Decreto dalla Legge n. 62/05 (cd. Legge comunitaria 2004), nonché della Legge n. 262/05 (c.d. Legge sul risparmio), R.A.V. ha provveduto ad un aggiornamento del Modello, affinché lo stesso tenesse conto dei rischi connessi alla commissione dei reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate, nonché di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Successivamente, nell'aggiornamento del 26/10/2011, sono state analizzate le estensioni della responsabilità degli Enti in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose in violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; ai reati informatici e al trattamento illecito di dati; ai reati di criminalità organizzata; ai delitti contro l'industria ed il commercio e in tema di violazione del diritto d'autore; ed, infine, ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda i reati ambientali, la Società ha concluso nel luglio 2012 una specifica mappatura che ha suggerito delle azioni di miglioramento atte a controllare i rischi individuati e a meglio strutturare il Sistema di Gestione Ambientale della Società, per il quale R.A.V. ha ottenuto, altresì, la certificazione UNI EN ISO 14001:2004.

Nel settembre 2013, inoltre, è stato svolto un ulteriore approfondimento sulle aree di R.A.V. alla luce dei nuovi reati introdotti dal D.Lgs. n. 109/2012 e dalla L. n. 190/2012 nel Decreto 231.

Nell'aggiornamento del 20/02/2014 sono state invece analizzate le estensioni della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; ai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità; al reato di corruzione tra privati; ai reati ambientali.

Nell'attuale aggiornamento, infine, sono state analizzate le recenti estensioni della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione al reato di autoriciclaggio, di cui alla Legge n. 186/2014, agli

ecoreati, di cui alla Legge n. 68/2015 ed alle disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio, di cui alla Legge n. 69/2015.

Come già evidenziato in precedenza, tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile o agevolano l'eventuale commissione dei reati presupposto.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, con soggetti terzi.

Il processo di aggiornamento del Modello è stato articolato nelle fasi di seguito descritte:

5.3.1 Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della Società e, tra queste, individuare quelle in cui potrebbero – in astratto – essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

Sono state dunque valutate sia le attività aziendali nell'ambito delle quali astrattamente potrebbe essere commesso uno dei reati presupposto sia quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto.

L'identificazione dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.).

Sono stati quindi individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività a rischio e, per ciascun reato, sono stati indicati i possibili autori ed alcune esemplificazioni concrete della modalità di commissione.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio dirette o strumentali e dei soggetti (o le Unità aziendali) che possono commettere nello svolgimento di tali attività i reati previsti dal Decreto.

5.3.2 Analisi dei presidi di controllo

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di valutarne l'adeguatezza nella prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase si è, pertanto, provveduto alla verifica degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle strutture aziendali.

Nell'ambito delle attività di *Risk Assessment*, sono stati analizzati gli elementi del sistema di controllo, che vengono descritti nella presente Parte generale, ovvero:

- il sistema organizzativo;
- il sistema delle deleghe e procure;
- i protocolli;
- il sistema di controllo integrato.

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte con il supporto di società del Gruppo, previa formalizzazione di contratti di service, o esterne (outsourcing). Tali verifiche sono state condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi, anche infragruppo;
- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società di servizi sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- l'esistenza di procedure formalizzate/linee guida aziendali relative alla definizione dei contratti di servizi ed all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

► **Il sistema organizzativo**

Al fine di formalizzare la struttura organizzativa a livello macro, R.A.V. ha messo a punto un Organigramma, nel quale sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale, sia in senso orizzontale che verticale;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- i responsabili che operano nelle singole aree.

Al fine invece di rappresentare la struttura a livello micro, la Società ha messo a punto le Microstrutture nelle quali sono specificate per ciascuna Struttura:

- l'articolazione organizzativa e le linee di dipendenza gerarchica;

- le risorse (dirigenti e non) che operano nelle singole aree, il livello di inquadramento e la posizione organizzativa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato una specifica articolazione organizzativa che, in linea con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e l'assetto organizzativo vigente, individua le figure operanti in tale ambito e previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché le relative responsabilità.

Tali documenti vengono predisposti ed aggiornati, in funzione dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione aziendale, dalla struttura competente della Società, con il supporto della Direzione Centrale Risorse di Autostrade per l'Italia S.p.A., sulla base del contratto di servizio in essere.

Inoltre, R.A.V. ha messo a punto una serie di comunicati organizzativi volti a definire o a modificare:

- l'articolazione delle diverse Strutture, le nomine dei relativi Responsabili, le aree di responsabilità del personale Dirigente nonché a comunicare disposizioni di carattere generale di notevole importanza (Ordini di Servizio);
- le aree di responsabilità, nonché l'articolazione organizzativa fino al livello di responsabilità affidato al personale Quadro (Istruzioni di Servizio).

Nel processo di aggiornamento del Modello, la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

► **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Conformemente a quanto previsto dal codice civile ed in linea con l'assetto organizzativo della Società, il Consiglio di Amministrazione di R.A.V. è l'organo preposto a conferire i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato conferiscono, nell'ambito dei poteri riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, i poteri generali e speciali ai dirigenti, quadri e impiegati ed anche a terzi.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato dalla struttura competente della Società, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della R.A.V.

In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente nonché su determinati e specifici argomenti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha conferito i poteri direttamente all'Amministratore Delegato (Datore di Lavoro), che, a sua volta, ha effettuato conferimenti ai propri riporti, in stretta relazione con le mansioni e le attività svolte da ciascuno di essi.

L'analisi del sistema delle deleghe e delle procure nell'ambito del processo di aggiornamento del Modello ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma conferiti. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

► **I protocolli**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, R.A.V. ha messo a punto un complesso di protocolli volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, definendo responsabili, competenze, applicazioni informatiche, ove presenti, attività di controllo e monitoraggio.

In particolare:

- le Procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire per la realizzazione dei processi aziendali interessati. Esse prevedono anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali che abbiano particolare rilevanza e definiscono le modalità di gestione da seguire;
- le Norme Operative sono istruzioni operative relative alle attività di uno specifico settore o ruolo;

- i Manuali dei Sistemi di Gestione sono documenti che enunciano la politica aziendale e che descrivono la gestione dei Sistemi, illustrandone i rispettivi campi di applicazione, le procedure documentate di riferimento e la descrizione delle interazioni tra i processi ricompresi in uno specifico campo di applicazione, in conformità ai requisiti delle norme tecniche di riferimento.

La valutazione dell'adeguatezza dei protocolli nel processo di aggiornamento del Modello ha tenuto conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

I protocolli, oltre ad essere diffusi presso tutte le strutture aziendali attraverso specifica comunicazione e, ove necessario, con adeguata formazione, sono posti a disposizione di tutti i soggetti aziendali tramite la pubblicazione sulla intranet aziendale.

► **Il sistema di controllo integrato**

Il sistema di controllo integrato di R.A.V. è articolato, come suggerito dalle *best practices* in materia, in 3 livelli:

- 1° Livello (anche detto "controllo di linea") ovvero quello operato direttamente dai responsabili delle aree operative che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell'attuazione dei presidi di controllo;
- 2° Livello ovvero quello proprio delle strutture aziendali preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici;
- 3° Livello ovvero quello svolto dalla Direzione Internal Audit di Gruppo.

Nell'ambito di tale sistema, sono previsti meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie che devono garantire la verificabilità e la tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

La rilevazione di eventuali scostamenti dei dati correnti rispetto al piano e la valutazione degli stessi da parte degli appropriati livelli gerarchici assicurano il controllo della spesa effettiva rispetto a quanto programmato ad inizio esercizio.

L'analisi del sistema di controllo integrato, nel processo di aggiornamento del Modello, ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione, tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

5.3.3 Gap analysis

Il disegno dei controlli rilevato è stato quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal Decreto o suggeriti dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali. La valutazione complessiva di adeguatezza del sistema di controllo è stata effettuata tenendo conto del livello di rischio accettabile approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. In tale ottica, il sistema di controllo è stato ritenuto adeguato se la ipotetica commissione delle fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto è consentita dall'elusione fraudolenta del Modello. Il confronto tra l'insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale ha consentito alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono state definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione del Decreto e nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di R.A.V. ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza) cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza ha una composizione monocratica.

La suddetta scelta in termini di composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata riconosciuta come la più adeguata a svolgere i compiti assegnati, garantendo specifiche capacità in materia di attività ispettiva, di controllo e di conoscenza della realtà aziendale e delle connesse tematiche giuridiche.

6.2 Nomina

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina è comunicata secondo il sistema di comunicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il componente dell'Organismo, a sua volta, deve accettare formalmente l'incarico.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nonché le finalità della sua costituzione sono comunicati a tutti i livelli aziendali con Ordine di Servizio.

6.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e tenendo nel debito conto le Linee Guida di Confindustria, dovranno essere adeguatamente garantite l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'autonomia e l'indipendenza, delle quali l'OdV deve necessariamente disporre, sono assicurate dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *corporate governance* societaria, riportando al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato.

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

La professionalità è assicurata:

- dalle specifiche esperienze maturate dal componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico nei propri ambiti professionali;
- dalla facoltà riconosciuta all'OdV di avvalersi, al fine dello svolgimento del proprio incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili delle strutture aziendali sia di terzi.

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'OdV opera presso la Società.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa e al possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza da componente dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di R.A.V.;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in R.A.V. tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza di giudizio;

- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

In relazione ai requisiti di onorabilità che l'Organismo di Vigilanza deve possedere, costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica l'essere imputato di delitto doloso ovvero essere raggiunto da un provvedimento cautelare personale.

6.4 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di R.A.V. è affidato sul piano generale il compito:

- a) di vigilare sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- b) di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari interni alla Società e di promuovere la stessa osservanza anche da parte dei soggetti terzi (consulenti, fornitori, ecc.);
- c) di curare l'aggiornamento del Modello in relazione all'evoluzione della struttura organizzativa, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell'attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di R.A.V. il compito di:

- effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali e della normativa di riferimento, al fine di aggiornare la mappatura delle attività a rischio reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e delle procedure, ove se ne evidenzi la necessità;
- monitorare la validità nel tempo del Modello e delle procedure e la loro effettiva attuazione, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica successiva dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- verificare i poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo periodico, secondo una frequenza adeguata al livello di rischio reato delle singole aree, che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate

- a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza di presunte violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un flusso informativo periodico verso gli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- condividere i programmi di formazione promossi dalla Società per la diffusione della conoscenza e la comprensione del Modello;
- verificare le iniziative adottate dalla Società per agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello e delle procedure ad esso relative, da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;
- verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute in merito a comportamenti indicati come integranti fattispecie di reato previste dal Decreto;
- accertare le cause che hanno condotto alla presunta violazione del Modello e chi l'abbia commessa;
- verificare le violazioni del Modello segnalate o apprese direttamente e la loro comunicazione alle competenti strutture a fini disciplinari.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Modello. È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le strutture della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo si rapporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia, disponendo di mezzi finanziari adeguati.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV i mezzi finanziari dallo stesso indicati per le spese da sostenere nell'espletamento dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall'OdV, le strutture incaricate riferiscono solo all'OdV del proprio operato e, parimenti, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta per suo conto da parte di strutture aziendali e di consulenti esterni.

6.5 Reporting verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente della propria attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. In particolare, la relazione avrà ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi del Modello proposti ed il loro stato di attuazione;
- eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e le azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- ogni altra informazione ritenuta utile allo scopo.

L'OdV di R.A.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche.

L'OdV dovrà inoltre riferire tempestivamente al Presidente, al Vice Presidente e all' Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza autonomamente o su segnalazione da parte dei dipendenti;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato.

6.6 Regolamento di funzionamento dell'OdV

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina ed approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

L'Organismo si avvale di un Segretario, che cura l'espletamento di tutte le formalità di convocazione, verbalizzazione e comunicazione.

6.7 Rapporti tra l'OdV ed il Collegio Sindacale

L'OdV scambia con il Collegio Sindacale, su un piano di rapporti paritetico e nel rispetto della reciproca autonomia, informazioni e documenti relativi alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e può richiedere informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza espletata.

6.8 Durata e revoca

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, l'Organismo di Vigilanza.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;
- d) il venir meno all'obbligo di riservatezza;
- e) il venir meno dei requisiti di onorabilità.

In considerazione della composizione monocratica dell'OdV, la revoca del mandato del componente unico determinerebbe l'istituzione di un nuovo Organismo di Vigilanza, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dalle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina del nuovo componente.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è uno degli strumenti necessari per garantire da parte dell’OdV un’efficiente attività di vigilanza sull’adeguatezza ed efficacia nonché sull’osservanza del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello e nelle procedure aziendali, ogni informazione utile proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle attività “a rischio”.

In particolare, i Destinatari (cfr. precedente par. 5.1) sono tenuti a riferire all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali variazioni nella struttura organizzativa e nelle procedure vigenti;
- eventuali variazioni del sistema di deleghe e procure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle strutture aziendali nell’ambito delle loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, azioni, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- avvio di interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre autorità, ecc.) nell'ambito delle attività a rischio.

7.1 Segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello, incluse quelle trasmesse all'Ethic Officer e che riguardano la Società, devono essere indirizzate all'OdV di R.A.V.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta e verifica le segnalazioni ricevute e, a tal fine, effettua, se del caso, attività istruttoria, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative.

L'OdV, se lo ritiene necessario ed opportuno, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e conserva in un apposito registro le segnalazioni ricevute e le motivazioni che hanno portato a non procedere ad una specifica indagine.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o la funzione aziendale competente per il procedimento disciplinare (cfr. i successivi paragrafi 8 e seguenti).

La Società, al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato una apposita casella di posta elettronica (odv.231@rav.autostrade.it).

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

8.1 Comunicazione del Modello

R.A.V. promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente agli Amministratori e ai Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico.

Per i Dipendenti, il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa ovvero, per i dipendenti che non hanno accesso alla intranet aziendale, mediante le modalità di distribuzione definite dalla linea.

La Parte Generale del presente Modello e il Codice Etico sono messi a disposizione dei soggetti terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

8.2 Formazione del personale

La Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, provvede ad organizzare la formazione del personale, che ha ad oggetto le previsioni normative del Decreto e i contenuti del Modello e si svolge secondo uno specifico piano di attività e provvede al riguardo a fornire all'Organismo di Vigilanza una periodica informativa.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso on-line, in ragione dell'adozione del Modello, è obbligatoria e la Struttura competente della Società monitora che il percorso formativo sia effettivamente fruito da tutto il personale.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è assicurata dalla registrazione della presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità e-learning, dall'attestato di fruizione. A tal fine, la Società può avvalersi anche del supporto delle competenti Strutture di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello e al Codice Etico, in dipendenza dell'entrata in vigore o della integrazione di disposizioni normative di rilevante interesse per l'attività della Società o nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, per la complessità della tematica, l'impiego dei mezzi di informazione aziendale telematica.

8.3 Informativa a collaboratori e partner

R.A.V. promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

Al fine di formalizzare e dare cogenza all'obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso. Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto), nell'ipotesi di violazione del Codice Etico e della presente Parte Generale.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 e ai fini dell'efficace attuazione del Modello, deve essere, tra l'altro, previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

R.A.V. ha, quindi, adottato un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni dei principi e delle misure previsti nel Modello e nei protocolli aziendali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, da parte dei Destinatari del Modello.

Sulla scorta di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei protocolli aziendali commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società. Inoltre, sono soggetti destinatari del presente Sistema disciplinare gli eventuali collaboratori e partner della Società.

L'instaurazione del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione di sanzioni prescinde dalla pendenza o meno di un procedimento penale per lo stesso fatto e non tiene conto del suo esito.

9.1 Condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di Legge e della contrattazione collettiva, costituiscono condotta rilevante, per l'applicazione di un'eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Nell'individuazione della sanzione correlata, si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi della condotta rilevante, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

1. violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
2. violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
3. violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da comminare, si tiene conto:

- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale recidività del suo o dei suo/i autore/i;
- del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto, cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

9.2 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione¹ e dei componenti del Collegio Sindacale

Qualora sia accertata la violazione di cui al punto 9.1², da parte di un Consigliere di Amministrazione o di un componente del Collegio Sindacale, potranno essere applicate nei Suoi confronti, le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca dall'incarico.

In particolare:

- per la violazione di cui al numero 1 del paragrafo 9.1, sarà comminato il richiamo scritto;

¹ Limitatamente ai Consiglieri che non hanno un rapporto di lavoro subordinato.

² In via esemplificativa e non esaustiva di quanto indicato nel precedente paragrafo 9.1, possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, le seguenti fattispecie di condotta:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

- per le violazioni di cui al numero 2 del paragrafo 9.1, sarà comminata la sanzione pecuniaria;
- per le violazioni di cui al numero 3 del paragrafo 9.1, sarà comminata la revoca dall'incarico.

Nel caso in cui la violazione commessa da un Amministratore sia tale da far venir meno o compromettere la fiducia della Società nei confronti dello stesso, il CdA, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea, proponendo gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c..

9.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti (Dirigenti³, Quadri, Impiegati, Operai)

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole imposte dal Modello, da parte di dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al punto precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL, nonché dalle previsioni del Codice Disciplinare (affisso nelle bacheche aziendali).

Le sanzioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e proporzionate a seconda della loro gravità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9.1.

Qualora sia accertata una violazione del Modello ascrivibile al Dipendente⁴, tenuto conto delle disposizioni di cui agli art. 7, Legge n. 300/1970 e del CCNL in vigore, potranno essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

³ I criteri sanzionatori e il procedimento disciplinare tengono conto del tipo di rapporto di lavoro che lega tali soggetti alla Società.

A norma dell'art. 1, co. 2, del CCNL, <<Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.>>

⁴ A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo di quanto indicato nel precedente paragrafo 9.1 e salvo quanto previsto nel CCNL ai fini dell'applicazione di eventuali misure disciplinari, si indicano alcune condotte rilevanti:

- violazione delle procedure interne od adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale (ad esempio il Lavoratore che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violazione dei principi dello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una inosservanza degli ordini impartiti dalla Società (ad esempio il Lavoratore che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; falsifichi e/o alteri documenti interni o esterni; non applichi volontariamente le disposizioni impartite dall'Azienda, al fine di trarre vantaggio per sé o per l'Azienda stessa; sia recidivo, in qualsiasi delle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione delle misure disciplinari conservative).

1. provvedimenti disciplinari conservativi:
 - a. rimprovero verbale;
 - b. rimprovero scritto;
 - c. multa non superiore a quattro ore della retribuzione globale giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 22;
 - d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il personale a tempo parziale fino a 50 ore).
2. provvedimenti disciplinari risolutivi:
 - a. licenziamento con preavviso;
 - b. licenziamento senza preavviso.

Stante il disposto del paragrafo 9.1 e ferme restando le previsioni di cui al CCNL e al Codice Disciplinare:

- 1) per le violazioni di cui ai numeri 1 e 2 del paragrafo 9.1, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari conservativi, previsti all'articolo 36 del citato CCNL;
- 2) per le violazioni di cui al numero 3 del paragrafo 9.1, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari risolutivi, previsti all'articolo 37 del citato CCNL.

Ai sensi dell'art. 38 del CCNL, inoltre, la Società, qualora la natura della mancanza incida sul rapporto fiduciario, può procedere alla sospensione cautelativa del dipendente in attesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti.

Per quanto riguarda il personale dirigente, stante la natura eminentemente fiduciaria e considerato che i dirigenti esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, le violazioni del Modello saranno valutate in relazione alla contrattazione collettiva, coerentemente con le peculiarità del rapporto stesso.

9.4 Sanzioni applicabili nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Il presente Sistema Disciplinare ha la funzione di sanzionare le violazioni del Codice Etico e della Parte Generale del Modello, commesse da soggetti collettivamente denominati “Terzi Destinatari”.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- coloro che intrattengono con R.A.V. un rapporto contrattuale (ad es. i consulenti, i professionisti, ecc.);
- gli incaricati della revisione e del controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;

- i procuratori e coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori ed i partner.

Ogni violazione posta in essere dai soggetti sopra indicati potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di partnership, l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, in ragione della violazione contestata e della maggiore o minore gravità del rischio a cui la Società è esposta.

9.5 Procedimento di istruttoria

La procedura individuata al fine dell'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste, con riguardo a ciascuna categoria di Soggetti destinatari, prevede:

- la fase istruttoria;
- la fase della formale contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La fase istruttoria ha avvio sulla base delle attività di verifica ed ispezione condotte dall'Organismo di Vigilanza, che, sulla scorta della propria attività istruttoria ovvero dell'analisi delle segnalazioni ricevute, informa tempestivamente e, successivamente, relaziona per iscritto il Titolare del potere disciplinare, come di seguito individuato, circa l'eventuale violazione rilevata ed il soggetto (o i soggetti) cui è riferibile.

■ Procedimento di istruttoria nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, non legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato⁵, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale per il tramite dei rispettivi Presidenti una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consigliere a cui è contestata la violazione. La convocazione deve:

⁵ Nel caso in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un Consigliere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il Titolare del potere disciplinare è il Consiglio di Amministrazione e il procedimento di istruttoria e di eventuale contestazione è sottoposto alle cautele di cui all'art. 7 Legge n. 300/1970 e al CCNL applicabile.

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del CdA.

In occasione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato, nonché all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

■ *Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Collegio Sindacale*

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società per il tramite dei rispettivi Presidenti mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione, convoca il Sindaco interessato a cui è stata contestata la violazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

■ *Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti (Dirigenti)*

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del contratto collettivo applicabile.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società e per esso al Presidente una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali l'interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, a tale incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'interessato il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione ed a monitorare l'effettiva irrogazione della sanzione, anche per il mezzo di un Amministratore incaricato del caso, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'OdV è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

■ *Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti (Quadri, Impiegati, Operai)*

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del contratto collettivo applicabile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministratore Delegato della Società una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Delegato convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha la facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, a tale incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, l'Amministratore Delegato si pronuncia in ordine all'eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto dalla Società all'interessato nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

L'Amministratore Delegato cura, nel caso, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'Organismo di Vigilanza è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

■ *Procedimento di istruttoria nei confronti dei "Terzi Destinatari"*

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte dei terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Tale relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la competente struttura Societario, Legale e Contratti, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di partnership che si intendono applicare.

ALLEGATO 1

I REATI PRESUPPOSTO E L'EVOLUZIONE NORMATIVA

L'evoluzione normativa

2001

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640. co. 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

In seguito, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha introdotto l'art. 25-bis del Decreto, che include i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Successivamente, la Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha modificato l'art. 25-bis, inserendo anche i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

2002

L'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati societari, successivamente modificati dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 262/2005);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, che ha contestualmente introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c., abrogato, con decorrenza 7 aprile 2010, dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. n. 39/2010 e contestualmente inserito nell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., modificato dalla L. n. 262/2005).

2003

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, rubricata “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*” ha introdotto l'art. 25-quater, con il quale

la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche alla commissione dei seguenti delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*¹ c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertita con modificazioni nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto l'art. 25-*quinquies*, che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei seguenti delitti contro la personalità individuale, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Il Legislatore ha successivamente apportato con la Legge 6 febbraio 2006 n. 38, recante "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", modifiche ai reati ex artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p. ed ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 600-*quater*.1 c.p., in tema di pornografia virtuale.

Infine, la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ha modificato gli artt. 600-*bis* e 600-*ter* c.p., mentre la Legge 4 marzo 2014, n. 39, con decorrenza 22 marzo 2014, ha introdotto la fattispecie incriminatrice di adescamento dei minori, prevista e punita dall'art. 609-*undecies* c.p.

2005

La Legge n. 62 del 2005, c.d. Legge Comunitaria 2004, e la Legge n. 262 del 2005, meglio conosciuta come “Legge sul risparmio”, hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. Nello specifico, la prima ha introdotto l'art. 25-*sexies*, che prevede la punibilità dell'ente per i seguenti reati di “market abuse”:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza).

La Legge n. 262 del 2005, invece, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-*ter* in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-*ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.).

2006

Con la L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, è stata introdotta nell'art. 25-*quater*¹ la nuova fattispecie incriminatrice di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

La Legge n. 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i seguenti reati transnazionali:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (artt. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

La fattispecie criminosa si considera “reato transnazionale” quando:

1. nella realizzazione della stessa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una pena non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; e
2. con riferimento alla territorialità:
 - o sia commesso in più di uno Stato;
 - o ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

2007

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricata “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”, successivamente attuata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto l'art. 25-*septies*, che prevede i seguenti reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante disposizioni in materia di “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, ha inserito nel *corpus* del Decreto 231 l'art. 25-*octies*, che prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

2008

Con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante disposizioni in tema di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”, il Legislatore ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati. In particolare, la citata Legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-*bis*, che prevede i seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c. p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

2009

L'art. 2 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 ha introdotto nel Decreto l'art. 24-*ter*, estendendo la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* c.p. (art. 416, co. 6 e 7, c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, let. a), n. 5, c.p.p.).

Quanto al reato di associazione per delinquere, esso si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo, anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che costituiscono l'attuazione del programma dell'associazione;
- la stabilità del vincolo associativo, che fa assumere al delitto in esame il carattere di reato permanente;
- l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti e la presenza di una struttura organizzata sia pure rudimentale.

Il reato di associazione per delinquere che, in sé considerato, non comporterebbe particolari rischi per la Società, potrebbe assumere un diverso rilievo se contestato in via strumentale, allo scopo di perseguire reati non previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (ad esempio, la turbativa d'asta, i reati tributari), ma che, in via indiretta, vi potrebbero rientrare se considerati esplicitazione delle finalità di un ipotizzato sodalizio criminoso.

L'art 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha inserito l'art 25-bis.1, rubricato “*Delitti contro l'industria e il commercio*” e l'art 25-novies, rubricato “*Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*”, introducendo, rispettivamente, i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per trarne profitto; riproduzione, trasferimento su supporti non contrassegnati SIAE, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esecuzione, estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione abusiva di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o noleggio di

opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o anche dati od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; riproduzione, diffusione con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, fabbricazione, importazione, o installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, senza comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi (art. 171-*septies* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale a fini fraudolenti (art. 171-*octies* Legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante disposizioni in tema di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”, ha introdotto l'art. 25-*novies* (numerazione dell’articolo poi corretta con “*decies*” a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) del Decreto, che prevede il seguente reato:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

2011

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, rubricato “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”, ha introdotto l'art. 25-*undecies*, che prevede i seguenti reati ambientali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di bonifica dei siti inquinati (articolo 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II periodo, D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150/1992);
- reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993 n. 549);
- inquinamento provocato dalle navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).

2012

L'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, rubricato "*Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*duodecies*, che prevede il seguente reato:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, del D.Lgs. n. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"), rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha previsto le seguenti modifiche:

- la ridefinizione del reato di concussione (art. 317 c.p.), previsto per il solo pubblico ufficiale, quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- l'introduzione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (art. 319-*quater* c.p.);

- la modifica del reato di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente la dazione di un'utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'art. 1, comma 76, della suddetta Legge ha modificato l'art. 2635 c.c. introducendo il reato di corruzione tra privati. Nello specifico il Legislatore ha aggiunto la lettera *s-bis* all'art. 25-ter del Decreto, richiamando la sola condotta attiva del corruttore (art. 2635, comma 3, c.c.). Pertanto, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo nelle ipotesi di "corruzione attiva" di altre Società.

2014

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. ed introdotto il reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.

2015

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore il 29 maggio 2015, dal titolo "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali sotto forma di delitto. La novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività*".

In particolare, la suddetta Legge ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo nuovi delitti e ha modificato (art. 8, Legge n. 68/2015) l'articolo 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, ossia:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

ed ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto già previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:

- bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006).

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” ed entrata successivamente in vigore il 14 giugno 2015, ha modificato la disciplina prevista dagli artt. 317 e seguenti del codice penale, inasprendo sostanzialmente il regime sanzionatorio associato alle singole fattispecie incriminatrici e reintroducendo la figura dell’incaricato di un pubblico servizio nella fattispecie incriminatrice della concussione.

La suddetta Legge ha altresì introdotto una nuova disciplina del delitto di falso in bilancio, trasformandolo da reato contravvenzionale a delitto, e prevedendo, oltre all’aumento del massimo della pena edittale per le persone fisiche ad 8 anni di reclusione, l’eliminazione delle soglie quantitative (5% del risultato economico; 1% del patrimonio; 10% delle stime) in precedenza previste come sbarramento per la sua effettiva commissione/integrazione. Tale novella ha pertanto comportato la modifica dell’art. 25-*ter* del Decreto.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell’Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della Società valutare il potenziale impatto sotto il profilo ex D.Lgs. 231/01.